



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 7 DEL 31-03-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 20:30, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza mediante piattaforma Go To Meeting ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 22.04.2020.

Eseguito l'appello nominale tra i componenti collegati in videoconferenza risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
PARAVISI BRUNA GISELLA	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
ZUCCHI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
LODIGIANI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
PARON ELISA	CONSIGLIERE	X	
PASTORI ROMINA	CONSIGLIERE	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
CIUSANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
PULLICELLI SABINA	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		11	0

Partecipa alla seduta in videoconferenza la DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .

Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco sul punto all'ordine del giorno come da registrazione agli atti.

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti **riduzioni del 50% della base imponibile**, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777,

della L. n. 160/2019.

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della Nuova IMU – Imposta Municipale Propria - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.06.2020;

**Viste** le aliquote e le detrazioni della Nuova IMU per l'anno 2020, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 31/07/2020;

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**Richiamato** l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamato** altresì, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze";

**Vista** la Risoluzione 18 febbraio 2020, n.1/DF con la quale il Dipartimento delle Finanze ha precisato che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione e di conseguenza, soltanto a partire dal 2021- e comunque solo in seguito all'adozione del citato decreto- sarà operativo l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Rilevato per altro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 dell'art.1 della Legge n.160/2019 non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

**Preso atto** del comma 3-bis dell'art 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

**Visto** il Decreto 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" (G.U. n. 13 del 18.01.2021);

**Visto** il Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22.03.2021 pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021 che prevede al comma 4 dell'articolo 30 la **proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021**;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Dato atto che all'appello risultano tutti presenti.

Presenti n. 11

Il Presidente mette in votazione a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale, la deliberazione sopra riportata;

La votazione dà il seguente risultato:

<b>NOMINATIVO CONSIGLIERE</b>	<b>VOTO</b>
FERRARI FRANCESCO	FAVOREVOLE
PARAVISI BRUNA	FAVOREVOLE
FRUSTACE VINCENZO	FAVOREVOLE
GABBA GIANFRANCO	FAVOREVOLE
ZUCCHI ANGELO	FAVOREVOLE
LODIGIANI SIMONE	FAVOREVOLE
PARON ELISA	FAVOREVOLE
PASTORI ROMINA	FAVOREVOLE
PISATI DARIO	FAVOREVOLE
CIUSANI ALESSANDRO	FAVOREVOLE
PULLICELLI SABINA	FAVOREVOLE

Favorevoli n. 11

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2021 delle aliquote della Nuova IMU sotto indicate e la conferma per l'anno 2021 delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) già deliberate con atto C.C. n. 16/2020, così come di seguito riassunte:

**Imposta municipale propria ( NUOVA IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	9,00 per mille
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	Euro 200,00

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione

sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

### **Successivamente**

Dato atto che all'appello risultano tutti presenti.

Presenti n. 11

A questo punto il Presidente chiede al Consiglio Comunale di approvare, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale, la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione;

La votazione dà il seguente risultato:

<b>NOMINATIVO CONSIGLIERE</b>	<b>VOTO</b>
FERRARI FRANCESCO	FAVOREVOLE
PARAVISI BRUNA	FAVOREVOLE
FRUSTACE VINCENZO	FAVOREVOLE
GABBA GIANFRANCO	FAVOREVOLE
ZUCCHI ANGELO	FAVOREVOLE
LODIGIANI SIMONE	FAVOREVOLE
PARON ELISA	FAVOREVOLE
PASTORI ROMINA	FAVOREVOLE
PISATI DARIO	FAVOREVOLE
CIUSANI ALESSANDRO	FAVOREVOLE
PULLICELLI SABINA	FAVOREVOLE

Favorevoli n. 11

Onde poter procedere all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'annualità 2021;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Deliberazione N° 7 del 31-03-2021*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*FRANCESCO FERRARI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*MARIA ROSA SCHILLACI*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*MARIA ROSA SCHILLACI*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate